



COMMISSIONE GIUSTIZIA E DISCIPLINA

Procedimento nr.

02/2014 R.G. Procura Federale

7/2014 R.G. Commissione Giustizia e Disciplina

La Commissione Giustizia e Disciplina ha emesso la seguente

DELIBERAZIONE

nel procedimento disciplinare promosso attraverso esposto del tesserato GIUBBINI FABRIZIO con il quale veniva lamentata l'illegittimità del regolamento tecnico-sportivo deliberato dal Cr Toscana per la stagione sportiva 2013/2104

visto

- L'archiviazione disposta con provvedimento del 20 maggio 2014 del Procuratore Federale;
- L'atto intitolato "ricorso-impugnazione" presentato da GIUBBINI FABRIZIO, [redacted] fatto pervenire a questa Commissione;
- Qualificato lo stesso come atto di opposizione all'archiviazione notificata all'opponente in data 27 maggio 2014;

considerato quanto segue

La Procura Federale ha ritenuto di archiviare il procedimento derivante dall'esposto dell'odierno opponente, sig. GIUBBINI FABRIZIO, il quale censurava la legittimità del regolamento tecnico-sportivo deliberato dal Cr Toscana per la stagione sportiva 2013/2104, con motivazione riportata anche nell'atto di opposizione all'archiviazione.

In particolare, la Procura Federale ha ritenuto che il regolamento risulta essere stato regolarmente e legittimamente approvato dal CR Toscana; che risultano legittime le modalità organizzative delle competizioni regionali, anche ciò che attiene a categorie separate con finali congiunte; che le modifiche regolamentari sono state regolarmente pubblicate e rese ostensibili ai tesserati.

L'atto di opposizione all'archiviazione non può essere accolto.

Con un primo motivo si evidenzia l'erroneità dell'"applicazione" dell'art. 49 del regolamento di Giustizia, in luogo dell'art. 52, attinente al procedimento di archiviazione.

Appare di palmare evidenza che trattasi non errata applicazione di norma, ma di mero errore materiale circa l'indicazione numerica dell'articolo del Regolamento di Giustizia applicato.

Pertanto, l'errore è senza dubbio dovuto al fatto che nel vecchio regolamento di Giustizia, in vigore fino ad aprile 2014, era proprio l'art. 49 a disciplinare l'archiviazione, mentre, in effetti, nel Regolamento novellato la disciplina si colloca sotto l'art. 52.

L'autorizzazione da parte della FIBIS all'approvazione del regolamento in contestazione non pare poter essere messa in discussione, posto che non solo non vi è mai stato un disconoscimento da parte della Federazione, ma, viceversa, il Presidente Vicario ha confermato in data 19.05.2014 l'effettività dell'autorizzazione federale.

Le ulteriori censure mosse dall'opponente si sostanziano tutte in una diversa valutazione rispetto alla bontà delle scelte organizzative e alle modalità di svolgimento delle competizioni.

Tuttavia, unici motivi per i quali può essere proposta l'opposizione all'archiviazione sono la mancata assunzione di prova decisiva o la carenza motivazionale o manifesta illogicità del provvedimento (art. 52, comma terzo, Regolamento di Giustizia).

Orbene, non vi sono prove delle quali si lamenta la mancata assunzione ad opera della Procura, né si riscontra un vizio motivazionale nel provvedimento impugnato.

Il provvedimento di archiviazione è, invece, ampiamente motivato e non presenta incongruenze di carattere logico.

PQM

la Commissione Giustizia e Disciplina rigetta l'opposizione.

Manda alla segreteria federale perché notifichi il presente provvedimento alle parti.

Bologna, 27 giugno 2014

Il Presidente della Commissione Giustizia e Disciplina

Avv. **Fausto Bruzzese**

I consiglieri

Avv. **Roberto Filocamo**

Avv. **Elisa Fabbri**